



Oggetto: appello avverso la sentenza
28/29.11.2017 n.ro 1101 del Tribunale
Ordinario di Alessandria.
Diffamazione a mezzo stampa.
Risarcimento danni.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sezione terza civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

Dr.ssa Ombretta	Salvetti	Presidente
Dr. Antonio	Rapelli	Consigliere relatore
Dr.ssa Maria Dolores	Grillo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.ro 931/2028 r.g.c.

promossa in secondo grado da

Rovera Giacomo, residente in Acqui Terme ed elettivamente domiciliato in Milano via Archimede n.ro 94, presso lo studio dell'avv.to Mariarachele Panzeri, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale 24.4.2018 in calce alla citazione introduttiva del presente grado processuale;

- appellante -

contro

la **s.p.a. Gedi News Network**, in persona dell'amministratore delegato Scanavino Maurizio e con sede in Torino, **La Rocca Umberto** residente in Torino, **Simoncelli Silvia** residente in Celle Ligure, **Rossi Emanuele** residente in Sori, e **Ciolina Giovanni** residente in Savona, tutti elettivamente domiciliati in Torino via Manfredo Fanti n.ro 3, presso lo studio dell'avv.to Carlo Vaudetti, rappresentati e difendi dagli avv.ti Francesco Liconti e Guido Galliano in forza di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione e risposta 20.7.2018;

- appellati -

avverso

la sentenza 28/29.11.2017 n.ro 1101 del Tribunale Ordinario di Alessandria, con la quale era respinta la domanda avanzata da Rovera Giacomo nei confronti dei convenuti s.p.a. Società Edizioni e Pubblicazioni – S.E.P., La Rocca Umberto, Simoncelli Silvia, Rossi Emanuele e Ciolina Giovanni, ed il primo era condannato a rimborsare ai secondi le spese processuali del grado.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'appellante:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino – in riforma degli impugnati capi 3, 5, 6, 7 e 8 della sentenza n. 1101/2017 pronunciata dal Tribunale di Alessandria in persona del G.U. Dott. Fulvio Polidori il 28 novembre 2017, pubblicata il 29 novembre 2017,



comunicata in pari data e non notificata – rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:

nel merito: per i motivi tutti meglio esposti in atti e in accoglimento delle domande formulate dal Sac. Don Giacomo Rovera, da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte:

- 1) accertare e dichiarare la natura diffamatoria degli articoli, delle locandine e dei video elencati in atti, da intendersi qui integralmente ritrascritti;
- 2) ordinare la rimozione dal sito internet www.ilsecoloxix.it degli articoli e dei filmati ad essi associati in ogni loro declinazione con inserimento di un link ad apertura automatica che richiami il dispositivo della sentenza;
- 3) disporre a cura e spese degli appellati, per una sola volta e a caratteri doppi del normale, la pubblicazione del dispositivo della sentenza mediante l’inserzione sulle prime pagine del quotidiano Il Secolo XIX nelle edizioni di Savona e di Genova e a pagina 1 del settimanale diocesano “L’Ancora” di Acqui Terme entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, autorizzando altresì l’appellante – ove tale ordine non fosse adempiuto nel termine indicato – a provvedere direttamente a tale pubblicazione ponendo a carico degli appellati, in solido fra loro, le relative spese;
- 4) condannare l’editrice proprietaria del quotidiano Il Secolo XIX Gedi News Network s.p.a. (già Itedi s.p.a., già S.E.P. s.p.a.) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il direttore responsabile de Il Secolo XIX Umberto La Rocca e i giornalisti Silvia Simoncelli, Emanuele Rossi e Giovanni Ciolina – ciascuno in via solidale con l’editore e il direttore responsabile, secondo le responsabilità come meglio indicate in narrativa – al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal Sac. Don Giacomo Rovera nella misura già indicata nel ricorso (euro 10.049.250,00) ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
- 5) condannare il direttore responsabile de Il Secolo XIX Umberto La Rocca e i giornalisti Silvia Simoncelli, Emanuele Rossi e Giovanni Ciolina – in via fra loro solidale – al pagamento della riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 8 febbraio 1948 n. 47 per gli articoli e le locandine meglio elencati in atti nella misura già indicata nel ricorso (euro 1.000.000,00) ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
- 6) condannare gli appellati alla ripetizione delle spese di lite che il Sac. Don Giacomo Rovera ha versato in loro favore in esecuzione della sentenza n. 1101/2017 qui impugnata.

Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio.

Gli appellati:

“ Piaccia all’Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respingere siccome inammissibili ed infondate tutte le domande proposte da Don Giacomo Rovera nei confronti di GEDI News Network (già Itedi) S.p.A., Umberto La Rocca, Silvia Simoncelli, Emanuele Rossi e Giovanni Ciolina a mezzo dell’atto di appello notificato in data 4/5/2018 e per cui è causa, confermando integralmente la sentenza n. 1101/2017 del Tribunale di Alessandria.



Vinte le spese”.

1

Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Rovera Giacomo, sacerdote direttore di un compendio immobiliare denominato “Villa Paradiso”, ubicato in Varazze e di proprietà del Seminario Vescovile di Acqui Terme, allegava che nell'agosto 2011, e poi ancora nel dicembre dello stesso anno e quindi in due occasioni nel giugno del 2012, il quotidiano Il Secolo XIX aveva dato corso ad una campagna diffamatoria attuata in vari modi, utilizzando espressioni infamanti ed ingiuriose e divulgando notizie e dichiarazioni false, tali da ledere la sua reputazione; era sottolineata l'estrema diffusività di detta campagna, stante il numero degli articoli redatti e talvolta offerti nella prima pagina del quotidiano, l'affissione di locandine nelle edicole della provincia di Savona e la pubblicazione sul sito telematico della testata e sui social network.

Erano passati in rassegna i vari articoli riguardanti detto immobile, quello di esordio del 5.8.2011, che (in prima pagina ed a firma di Simoncelli Silvia) con toni perentori aveva messo in evidenza un utilizzo illecito ed immorale della struttura, destinata a struttura alberghiera di lusso anziché alle persone bisognose, quantomeno nell'immagine offerta dall'articolaista che (senza premurarsi di chiedere preventive informazioni) aveva adoperato in proposito toni scandalistici, ed in realtà dedicata istituzionalmente e soltanto alla formazione del clero, dal 1992 senza mai assurgere al rango di “villa superlusso”, sebbene talvolta in parte locata a terzi; era aggiunto che, sempre detto articolo, proseguiva all'interno del quotidiano, menzionando esso attore il “responsabile dell'immobile” dell'epoca, e quindi presentandolo come l'autore dell'impiego anti giuridico ed eticamente riprovevole del bene, per l'esattezza ad uso ricettivo e turistico per “vip” non consentito.

Era altresì tratteggiato il “reportage” del giorno successivo a firma della medesima articolista ed all'apparenza costituente la risultante di un'indagine condotta personalmente dalla stessa, corredato da fotografie del complesso ed accompagnato da una serie di titolazioni, sottese a manipolare i fatti ed a rafforzare la veridicità dell'articolo del giorno precedente, nonché ad inculcare la situazione di impunità che avrebbe accompagnato l'attività ricettiva per persone abbienti, così distogliendo il bene dal soddisfare le esigenze dei soggetti bisognosi.

Veniva sottolineato l'effetto ancor più distorsivo dell'articolo apparso nell'edizione del 7.8 accompagnato da locandine collocate nelle edicole di Varazze e di Celle Ligure, che solo apparentemente rendeva conto di un'intervista resa da tale Bonora Renato, pubblicata in video il sito telematico della testata, ma che in realtà aveva deformato le dichiarazioni di quest'ultimo, non menzionato nelle generalità e definito genericamente “amministratore”, permettendo così al lettore di ricondurle a quelle del ricorrente, in tal modo divenuto destinatario di una “titolazione scorretta, falsa e tendenziosa” e dunque potenzialmente lesiva pure nei suoi confronti.



Era quindi illustrata la campagna denigratoria così come proseguita il 9.8, allorché il quotidiano aveva dedicato quattro articoli (e quello in anteprima definito “il caso”) oltre che apposite locandine nei punti di vendita degli stessi comuni di cui sopra, uno dei quali menzionava una “ordinanza” all’apparenza conseguente alle indagini giornalistiche, ma in realtà al più riconducibile ad un provvedimento adottato nel 2005, e tutti, al pari del testo di ciascuno di essi, finalizzati ad evidenziare un utilizzo lucrativo di “Villa Paradiso”, deviato rispetto a quello proprio di un edificio di proprietà ecclesiale, destinato ai poveri ed invece locato a canoni elevati previo suo restauro, con corredo di piscina e campo da golf, anche qui inculcando la convinzione che il ricorrente fosse l’autore di plurime condotte illecite perpetrate nel corso degli anni; veniva rimarcato che in assonanza si poneva pure altro articolo, a firma della Simonelli, che, sia nei titoli che nel testo, aveva un tenore fuorviante e tendenzioso, venendo addirittura adombrata una truffa ai danni di ignari turisti.

Si sottolineava che quest’ultima vicenda, del tutto inventata, era stata ripresa in un approfondimento dello stesso giorno, che richiamava peraltro un sopralluogo della polizia municipale effettuato nel 2005 e che aveva condotto a rilevare l’esercizio abusivo di attività alberghiera all’interno del complesso, circostanza questa in sé e per sé vera ma accomunata nella sua illiceità a quella della truffa ai turisti, ed enfatizzata dalla notizia della realizzazione di una piscina.

Era infine tratteggiato l’ultimo articolo di quel giorno, che aveva riferito invece del ruolo (definito un “giallo”) svolto dal Bonora, “gestore del residence per bisognosi” ma pure “uomo di fiducia del Seminario di Acqui Terme”, nell’offrire “location” (“spot elettorali nella villa vip”) e “aiuti informatici”, così di riflesso facendo riverberare le allusioni e le infamanti illazioni sull’istituzione religiosa e su esso attore che ne era il direttore.

Era poi riferito il tenore di quattro articoli apparsi nell’edizione del 10.8, tutti dedicati a Villa Paradiso ed all’ente ecclesiastico, corredati da locandine con le medesime precedenti modalità, collocate questa volta anche presso le edicole di Savona, che trattavano del passato (anche con risvolti penali) del Bonora, la cui figura, quale “uomo della curia”, era anche qui avvicinata a quella del proprietario e del suo soggetto apicale, che avrebbero affidato al primo (dedito ad attività delittuose) l’organizzazione della struttura.

Il secondo pezzo (a firma dei medesimi autori Ciolina e Simoncelli) già nella titolazione aveva rimandato all’uso dell’immobile ed alle vicissitudini giudiziarie del Bonora, e quindi nel testo sul perché dell’affidamento allo stesso dell’amministrazione da parte del seminario vescovile.

Il terzo era invece corredato a diverse fotografie, estrapolate da un video pubblicato sul sito telematico del quotidiano, e rimandava ad un “blitz dei vigili nel residence abusivo”, all’interno del quale era stata appurata senza ombra di dubbio “la presenza di villeggianti”, illegittima come già in passato, venendo in proposito offerta al lettore una



pretesa competenza giuridica dell'articolista a smentita della legittimità di una marginale attività ricettiva, avvalorata invece da una pronuncia giudiziaria.

Altro articolo, collocato nella stessa pagina, racchiudeva un'intervista rilasciata da un ospite della Villa, che escludeva l'utilizzo istituzionale di quest'ultima e confermava invece quella turistica, mentre il quinto, a lato degli ultimi due, rimandava invece al soggiorno di un noto personaggio dello spettacolo e di altri soggetti altolocati nella struttura, accostata alla residenza di un primario esponente politico e definita, senza alcun scrutinio delle ipotetiche fonti, "alcova per vip" oltre che luogo di "incontri clandestini tra potenti di ogni genere",

Ancora il giorno immediatamente successivo erano comparsi tre ulteriori articoli, anch'essi supportati da locandine, che all'apparenza sembravano riprodurre frasi pronunciate da esso attore, in realtà semplici invenzioni, secondo cui i ritiri spirituali sarebbero stati accessoriati pure con un campo golf, così avvalorando la convinzione di un suo personale coinvolgimento nella vicenda, di cui era quantomeno consapevole se non complice nelle illegalità, in ogni caso occultate.

Un secondo articolo pubblicato lo stesso giorno ed al pari di quello di cui sopra a firma di Rossi Emanuele, aveva stravolto il senso delle dichiarazioni dell'attore, titolando "i preti non vanno solo nei monasteri", ed inculcando nel lettore l'idea dello sfruttamento a fini di lucro Villa Paradiso, mettendola nella disponibilità di albergatori di Acqui Terme, valendosi dell'ausilio di soggetto condannato quale era il Bonora.

Altro articolo, della Simoncelli, ripercorreva la strada del "giallo", e, continuando ad associare la figura del direttore a quella dell'amministratore, rimarcava il ruolo di indagato per truffa assunto dal secondo, definito suo "amico personale" dal primo, nonché le esenzioni indebitamente fruite (a scapito delle vere e proprie aziende alberghiere) in quanto riservate "ai luoghi di culto", affermazione inveritiera posto che le finalità istituzionali del seminario vescovile non erano venute meno in conseguenza della locazione di alcune porzioni dell'immobile a persone od a gruppi, che non l'aveva trasformato per ciò solo in struttura ricettiva in tutto e per tutto assimilabile a quelle operanti in loco.

A firma di Ciolina Giovanni e della Simoncelli, due ulteriori articoli erano seguiti il 12.8 accompagnati da apposite locandine e dedicati al Bonora, indagato per truffa ma definito "un'ottima persona" dal "seminario", e cioè dal di lui direttore, il cui operato aveva formato oggetto di "un'indagine conoscitiva interna" da parte dei "vertici ecclesiastici romani"; prendendo lo spunto dall'inserimento di Villa Paradiso nel sito internet del comune di Varazze con conseguente "rabbia degli albergatori", era ipotizzata una connivenza "tra il residence abusivo" e gli uffici municipali, il primo "ancora nella bufera" secondo un articolo del 23.8, che riferiva di "agenti a Villa Paradiso su ordine della Procura" per "presunte violazioni urbanistiche", con relativo video sul sito del quotidiano e su internet, così avvalorando il giudizio complessivo di illegalità che caratterizzava l'immobile e la sua amministrazione



Era infine dato conto di altre uscite sull'argomento, una di dicembre 2011 (vertente sulla regolarità fiscale dell'immobile e sulla correttezza dell'attività ricettiva ivi pretesamente esercitata, nonché sulla susseguente azione giudiziaria), e le due successive nel giugno 2012.

Seguiva quindi una trattazione in ordine alla campagna diffamatoria di cui era stato destinatario esso attore, sia "uti singulus" che nella veste di direttore del seminario vescovile, attuata con la diffusione di accuse non veridiche e mediante l'uso improprio di espressioni lessicali, finalizzate solamente a conseguire, volutamente, un effetto comunicativo distorto quale conseguenza di offese gratuite, sistematicamente esplicitate nel mese di agosto 2011 mediante diciotto articoli pubblicati in otto giorni di tale mese e l'indicazione del direttore quale responsabile della struttura e quindi anche degli utilizzi della stessa illeciti o contrari all'etica, oltre che l'affissione di locandine, l'inserimento dei pezzi e l'inserimento di video su supporti telematici; era sottolineata in particolare la lesione della figura di sacerdote, anche nell'ambito della diocesi di Acqui che presso l'autorità vescovile, oltre che del ruolo di "economo" di Villa Paradiso, dunque non ignaro di quanto accadeva all'interno della stessa, anche mediante l'accostamento alla persona del Bonora, nonostante tutto scelta per la collaborazione nonostante i precedenti penali.

Erano tratteggiati i presupposti della responsabilità risarcitoria sia della società proprietaria del quotidiano, sia del direttore di quest'ultimo La Rocca Umberto, sia ancora dei tre giornalisti sopra menzionati, analizzati singolarmente anche nella loro valenza penale e senza che fosse ravvisabile alcuna esimente, attesa la falsità o quantomeno l'inesattezza di plurime informazioni, per di più comunicate con modalità distorte e fuorvianti.

Infine, erano esposti i criteri di computo del risarcimento, chiesto in via solidale a tutti e cinque i convenuti, unitamente al pagamento di una somma quale riparazione ai sensi dell'art. 12 l. 47/1948, ed alla pubblicazione della sentenza sullo stesso quotidiano nonché sul settimanale della diocesi di Acqui Terme.

2

I convenuti si costituivano con un'unica comparsa, sunteggiando le allegazioni e le proposizioni contenute nel ricorso introduttivo, sottolineandone le forzature e sostenendo che il tenore degli articoli non era a lui riferito, bensì rivolto all'indirizzo del Seminario e del Bonora Renato, il primo già autore di analogo ricorso; veniva anzitutto eccepita l'incompetenza per territorio dell'ufficio giudiziario adito in favore del Tribunale di Genova, dove aveva sede la società convenuta ed era stampato il quotidiano, eccezione poi rinunciata nel corso del grado; nel merito, dopo essere stata ribadita l'estraneità del Rovera alla campagna giornalistica in questione, il cui oggetto era stato costituito esclusivamente dalle vicende attinenti la Villa Paradiso, le uniche rilevanti ed oggetto nella fattispecie del diritto di informazione esercitato, veniva premessa la mancata contestazione in ordine alle circostanze fattuali esposte nei vari articoli e tutte preventivamente verificate, in primo luogo il sopralluogo della Polizia Municipale



all'interno della struttura e l'accertamento dell'esercizio di attività ricettiva senza autorizzazione, poi proseguita nel 2011 ed ancora dopo, ed altresì gli spot elettorali ivi girati, le plurime precedenti condanne e denunce riportate dal Bonora, un altro sopralluogo nel 2011 con conseguenti contestazioni di illeciti amministrativi, i benefici fiscali fruiti dall'ente ecclesiastico proprietario; era quindi sottolineata l'inegabile "disonomia" tra le lussuose caratteristiche ricettive della Villa e la sua destinazione a seminario, profilo questo che non aveva coinvolto assolutamente la personalità del Rovera, la cui reputazione non era stata per nulla lesa; era inoltre rimarcato che in nessuno degli articoli "de quibus" era stata affermata la veste di responsabile della Villa in capo al ricorrente, né sostenuto il coinvolgimento dello stesso nella trasformazione e nel peculiare utilizzo dell'immobile, nella perpetrazione di una truffa in danno di turisti, e neppure avvicinato la sua figura a quella del Bonora, essendo anzi il contrario frutto "di fantasia" dell'interessato; erano quindi tratteggiati analiticamente e diffusamente i contenuti dei singoli articoli, a partire da quello del 5.8.2011, venendo in proposito sostenuto che le veridiche notizie erano state esposte senza alcuna ambiguità o suggestività, dunque in termini non diffamatori secondo la corrente giurisprudenza e neppure avuto riguardo alla titolazione; veniva riferito che una di loro (Simoncelli Silvia) si era portata presso la Villa ed aveva colloquiato con il Rovera, che non aveva smentito le proprie dichiarazioni così come riportate dalla prima, e le cui generalità non erano state indicate nel pezzo del 6.8, quindi senza evocare un suo concorso in qualsivoglia condotta illecita; proposizioni e considerazioni del tutto simili erano poi replicate con riferimento ai successivi articoli, ivi compresi i due apparsi nel giugno 2012; da ultimo, erano contrastati i criteri posti a supporto della determinazione del danno risarcibile.



3

Previa adozione delle modalità formali dell'ordinario processo di cognizione, il Tribunale di Alessandria decideva la causa nei termini e con la sentenza menzionati in epigrafe; era osservata in premessa l'avvenuta reiezione di altro analogo ricorso proposto dal Seminario Vescovile di Acqui Terme, dovendo quindi l'esame della presunta condotta diffamatoria essere condotto autonomamente sul piano oggettivo stante la diversa figura del preteso danneggiato; in proposito era smentito l'assunto del Rovera, secondo cui ogni riferimento contenuto negli articoli al Bonora oppure al Seminario Vescovile di Acqui Terme dovesse necessariamente estendere la sua potenzialità lesiva anche ad esso attore quale preposto all'istituzione dovendo anzi una siffatta eventuale correlazione (anche implicita) essere appurata caso per caso ed in conformità alle singole concrete modalità espositive; alla stregua della lettura degli articoli in questione, era però esclusa la possibilità di un siffatto accostamento, riguardando solo una parte di essi direttamente il Rovera, e gli altri, più numerosi, soltanto l'amministratore Bonora e la struttura seminariale; era verificata l'eventuale lesività del primo gruppo di pezzi giornalistici, e la risposta era negativa, essendo stati rispettati i requisiti giurisprudenziali



della verità, della pertinenza e della continenza, come desumibile dall'analisi degli articoli apparsi nelle edizioni del quotidiano del 5, 9, 10, 11 (e relativa locandina) e 12.8.2011, che, menzionandolo, concernevano comunque il sacerdote, ignorato invece dagli ulteriori, correlati invece unicamente al gestore ed all'istituzione; in particolare, era inoltre ritenuto rispettato il requisito della continenza nel contesto di due specifici articoli, trattandosi di giornalismo d'inchiesta in cui è insito il diritto di critica, ed essendo quindi giustificato in tale prospettiva l'accostamento dei ruoli delle due persone ed avendo oltretutto il ricorrente espresso parole di elogio all'indirizzo del collaboratore; la domanda risarcitoria era di conseguenza rigettata.



4

Avverso detta sentenza ha proposto appello Rovera Giacomo, riepilogando succintamente le proprie allegazioni e censurando tale pronuncia con una pluralità di motivi.

In primo luogo è stata sottolineata la contraddittorietà di alcuni passi della parte motiva, avendo il primo giudice da un lato sostenuto la non necessaria riferibilità ad esso appellante delle considerazioni e notizie espresse (con articoli sul quotidiano locandine, ecc.) sul conto del Bonora e del Seminario Vescovile dovendo una siffatta correlazione (eventualmente indotta nel lettore) venire verificata ogni volta, e dall'altro escluso a priori un simile risultato, reputando quindi indispensabile il vaglio degli articoli riguardanti in modo diretto il suo ruolo di rettore dell'istituzione ecclesiastica; sul punto è stato rimarcato l'omesso scrutinio proprio degli articoli che non avevano menzionato l'appellante, al fine di verificare se l'efficacia lesiva degli stessi si fosse riverberata anche a suo danno; è stata sostenuta l'indispensabilità di una lettura (oltre che di una ricostruzione) unitaria di tutte le uscite sull'argomento di Villa Paradiso, analiticamente descritte e dettagliate in sequela cronologica, pervenendo alla conclusione che, "nel contesto comunicativo globale" della campagna giornalistica, era stata lesa la reputazione del responsabile della struttura ecclesiastica, mediante divulgazione di notizie false, tendenziose e diffamatorie.

Una seconda doglianza era riferita all'erroneità dell'affermata corrispondenza al vero delle notizie che avevano contraddistinto gli articoli dedicati al direttore della struttura, venendo in proposito evidenziato che la destinazione ad agriturismo e residence risaliva al 2013, ed altresì, e soprattutto, che l'informazione, falsa e tendenziosa, era consistita (nell'articolo del 5.8) nel rimarcare il contrasto tra un immobile (dotato di campo da golf) dedicato a poveri e bisognosi e la realtà dell'effettivo utilizzo, turistico-ricettivo per soli "vip" ed a "prezzi stellari", inculcando la convinzione che tale stato di fatto fosse dipeso anche dall'iniziativa del direttore, le cui dichiarazioni, rese nell'occasione e sottese a rimarcare che solo saltuariamente la Villa (di certo non superlusso") era stata messa a disposizione di estranei a prezzi popolari, non corrispondevano a quelle riportate dalla giornalista, che aveva imputato al Seminario Vescovile la raccolta della clientela,



nell'ambito di un "business redditizio"; è stata inoltre lamentata l'omessa complessiva lettura dell'articolo apparso il 9.8., che aveva gratuitamente prospettato la trasformazione della Villa da ricovero per soggetti non abbienti a "paradiso dei ricchi", necessariamente ad iniziativa del direttore (essendo il Bonora stato definito semplice "fiduciario") ed al quale andava quindi ricondotta pure una specifica condotta delittuosa riferita da anonimo, ed accertata invece, con sentenza giudiziaria, ad un non meglio specificato "uomo della Curia", forse il Bonora ma pure (stante l'assenza di indicazioni nominative) al direttore del Seminario; del pari, è stata doluta l'erronea valenza (di mera sintetizzazione di dichiarazioni veritiere rese dall'appellante) assegnata dal Tribunale ad una specifica locandina (che evidenziava "ritiri spirituali anche con il golf") ed all'articolo dell'11.8.2011 (il cui sommario recitava "campo da golf per ritiri spirituali 'non a pane ed acqua'"), quando invece le espressioni riferite dal quotidiano si erano sostanziate in una pura finzione giornalistica, oltretutto accompagnate da una titolazione scorretta, così come la "ampia intervista", condita di allusioni e con stravolgimento delle dichiarazioni; altra affermazione oggetto di censura è stata quella tradottasi nella negazione di "sovrapponibilità di comportamenti" del Bonora e dell'appellante nell'articolo del giorno successivo, che aveva riguardato "per lo più ancora una volta" il primo, mentre invece la falsità riguardava proprio (nell'insieme dei titoli e del testo) la rappresentazione dei rapporti tra i due; infine, è stato contestato il giudizio (di "verità quantomeno putativa") riservato all'articolo del 10.12.2011, vertente sull'omesso assolvimento di alcune obbligazioni tributarie e complessivamente falso.

Con la terza censura è stata sostenuta l'erroneità della parte motiva della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di un pubblico interesse ed aveva quindi negato l'accertamento della natura diffamatoria degli articoli, stante la falsità o l'inesattezza che li avevano contraddistinti.

La quarta ed ultima doglianza invece interessato il giudizio di continenza espositiva formulato dal Tribunale sul presupposto di un corretto esercizio di critica, non essendo invece ravvisabile alcuna espressione di "giornalismo d'inchiesta", stante l'assenza di una preventiva raccolta di informazioni, non indicate nelle fonti e neppure riscontrate, oltre che di un'obiettività espositiva, sostituita da un linguaggio offensivo dai contenuti inveritieri e distorti, adoperati per attuare un deliberato attacco personale.

Sono pertanto state interamente replicate le originarie domande.

5

È seguita la comparsa costitutiva redatta nell'interesse di tutti e cinque gli appellati, la società contraddistinta dalla denominazione in epigrafe riprodotta, i quali hanno contrastato tutti i motivi di impugnazione, di cui hanno chiesto il rigetto; in ordine al primo di tali motivi, era negata la contraddittorietà della "ratio" adottata dal primo giudice, posto che quest'ultimo, dopo avere escluso la possibilità di enucleare condotte diffamatorie in pregiudizio del Rovera nell'ambito di pezzi giornalistici che non contenevano alcun riferimento al medesimo, ad identiche conclusioni era giunto dopo un'attenta rassegna degli articoli che invece lo avevano menzionato, non ravvisando



alcuna critica al suo indirizzo e rivolta alla persona del Rettore, bensì solamente al Seminario Vescovile di Acqui Terme (che aveva già avanzato analoga domanda risarcitoria, rigettata dallo stesso Tribunale) e ad altro soggetto, senza alcun riflesso sulla reputazione sia dell'appellante che di altre persone, essendosi il quotidiano limitato a narrare oggettivamente le vicende relative a Villa Paradiso, a loro volta di pubblico interesse; sul punto, sono stati ricusati gli addebiti mossi dal Rovera, che aveva lamentato la riconducibilità al suo personale agire della destinazione dell'immobile a "villa superlusso", concretatasi in una "condotta socialmente riprovevole e altamente immorale" nonché contraria allo scopo istituzionale dell'ente, resa evidente da alcuni specifici utilizzi, oltre che dall'accostamento della sua figura a quella dell'amministratore Bonora; sul punto è stato poi riferito l'iter di approfondimento delle notizie raccolte, verificate in anteprima rispetto alle uscite, così pervenendo ad accertare la "apparente e marcata distonia tra le lussuose caratteristiche turistiche e ricettive della Villa, da una parte, e la sua asserita, prevalente destinazione a luogo" di ospitalità di seminaristi, così come desumibile dal tenore degli articoli pubblicati e dettagliati singolarmente.

In relazione al secondo motivo, era invece affermata la sussistenza del requisito della verità delle notizie diffuse, senza che fosse infirmata in alcun modo la figura del Rettore della struttura ecclesiastica, neppure per effetto dell'accostamento (mai avvenuto) del sacerdote al Bonora .

A confutazione del terzo motivo, era prestata adesione alle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale, che aveva escluso la violazione del requisito della pertinenza nell'esposizione della vicenda complessivamente considerata e nella parte che aveva riguardato l'appellante, attesa la verità delle notizie divulgate, a loro volta attinenti ad un interesse collettivo a conoscere delle modalità di utilizzazione di un bene di proprietà ecclesiastica.

Infine, con corredo di rimandi giurisprudenziali, era contrastato il quarto motivo, venendo per contro affermato il rispetto del "limite della correttezza espressiva", avendo gli articoli (e le relative titolazioni, contenute entro il "comune linguaggio giornalistico") riportato fatti veri "attraverso espressioni prive di ambiguità o di effetto suggestionante od allusivo"



6

Aderendo all'implicito invito formulato dall'appellante Rovera Giacomo, la Corte intende in appresso passare in rassegna, corredate dalle debite considerazioni ed al fine di permetterne una lettura unitaria e sistematica, tutte le uscite giornalistiche del quotidiano Il Secolo XIX che qui vengono in rilievo, in special modo quelle concentrate nel mese di agosto 2011 e comprese quelle prive di alcun espresso riferimento alle generalità del (od alla carica ricoperta dal) predetto, oltre che, ovviamente, le locandine collocate in stretta adiacenza alle edicole della zona.



Non è difatti condivisibile, in sé e per sé, l'assunto fatto proprio sia dal giudice di primo grado sia dagli attuali appellati, secondo cui, nella sostanza ed a seguito di accertamento "in concreto", dovrebbe a priori escludersi che gli effetti lesivi della presunta "campagna diffamatoria" che aveva incrinato la reputazione "di alcuni danneggiati" (id est Bonora Renato ed il Seminario Vescovile di Acqui Terme) fosse "riportabile ad altri" (appunto il Rovera) "con una commistione di notizie lesive", non essendo invero ravvisabile "una simile evenienza", alla stregua dello "esame degli articoli di stampa, delle locandine e dei filmati on line", solo una parte dei quali aveva riguardato "direttamente" l'appellato, e dovendo quindi l'indagine venire circoscritta al tenore delle uscite "riferibili specificamente" a medesimo, quindi con pretermissione degli ulteriori pezzi (così la sentenza impugnata a pag. 4).

Per contro, ed in via di prima approssimazione, suscita più di una perplessità il rifiuto dello scrutinio degli articoli concernenti il Seminario Vescovile in quanto reputati in anteprema esulanti dalla sfera soggettiva (nelle sue componenti dell'integrità morale e dell'onorabilità, così come ostensibile nei confronti di terzi e meritevoli di tutela) dell'appellante, che di tale istituzione religiosa era il Rettore e quindi il soggetto apicale.

Sempre quale approccio metodologico alla trattazione ed alla decisione, si presterà adesione ai principi giurisprudenziali in materia, alla cui stregua, "in tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione" (Cass., sez. III, 12.12. 2017 n. 29640; id., ord. 16.5.2017 n. 12012).

Pertanto, un'ipotetica valenza diffamatoria degli articoli denunciati dal Rovera verrà ricercata avuto riguardo alla stretta sequela temporale delle singole uscite tra loro strettamente collegate ed interdipendenti, e quindi valutando i vari messaggi trasmessi al lettore, alla fin fine tutti vertenti su Villa Paradiso e sull'utilizzo di quest'ultima.

Si terrà altresì conto dell'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui, "in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni" (Cass., sez. III, 29.10.2019 n. 27592).





Come più volte già evidenziato, l'inchiesta del Secolo XIX ebbe inizio con l'edizione del 5.8.2011, allorquando già in prima pagina (sotto il titolo "Varazze, golf e piscina nella casa per i poveri", preceduto dall'occhiello "giallo delle licenze per l'immobile del Seminario Vescovile") un articolo (a firma di Simoncelli Silvia) riferiva di "una villa superlusso immersa nel verde, con tanto di piscina con vasca idromassaggio e un campo da golf a sei buche: un paradiso", di per sé "al servizio dei bisognosi" ma non necessariamente, in quanto "su internet" era "promozionata come location esclusiva a disposizione di clienti vip a prezzi da capogiro".

Il pezzo proseguiva all'interno, a pag. 22, con l'osservazione che l'attività ricettiva non trovava riscontro in "nessuna classificazione né licenza", nonostante la pubblicizzata vocazione turistica ed il frazionamento della struttura immobiliare (definita "sfarzosa" od anche "suntuosa") in circa una decina di unità, circostanze avvalorate da Bonora Renato rinvenuto sul posto, ed all'apparenza confermate dal Rovera, che aveva riferito sia l'avvenuto appianamento delle problematiche insorte a seguito di un'ispezione attuata nel 2006 dalla Polizia Municipale e correlata ad una presunta natura abusiva di detta attività, sia l'adibizione abituale della struttura medesima a "seminari o simili e solo saltuariamente" ad "affitti settimanali", ma senza escludere il "sussidio ai bisognosi".

Quest'ultimo aspetto (pretesamente definito dall'appellante come sporadico ed eventuale: "capita anche") dava quindi lo spunto all'articolista per una chiusa sarcastica, incentrata sul paradosso dei meno abbienti ospitati in "una sfarzosa dimora principesca ...tra ricchi affittuario o insigni seminaristi", con a disposizione una piscina e le buche del golf.

In ogni caso, a dispetto delle precisazioni del Rovera che peraltro ha smentito i chiarimenti nei termini sopra riprodotti, la titolazione (di pag. 22: "La casa per i poveri con il campo da golf") era assiomatica ed apodittica, proponendo (come del resto già nel sommario in prima pagina: "Affitti da vip a Villa Paradiso. Era destinata ai bisognosi") quale naturale ed elettivo impiego (quindi dovuto e pretendibile, quantomeno nell'ambito di un'etica coerente ad una credenza religiosa che valorizza il pauperismo) quello di natura assistenziale e caritativa, invece al più un rimedio contingente adottato ove ne fossero sussistiti i presupposti, e rimarcando il contrasto (che rendeva inverosimile l'assunto del sacerdote) tra l'asserito supporto offerto ai non abbienti e le incompatibili caratteristiche dell'edificio, così distolto dalla sua finalità istituzionale (invero inesistente nei termini suggeriti dalla giornalista, posto che la sua destinazione preminente e principale non era certo quella umanitaria e solidaristica) e deviato a scopi lucrativi, con conseguenti sconcerto e scandalo nel lettore.

Comunque sia, era arduo (anche in una ragionevole e plausibile, oltre che corretta, ottica in cui avrebbe dovuto porsi l'articolista, così evitando l'enfasi dei titoli e di parte del testo) congetturare che la pregevole palazzina liberty impreziosita da un'ampia area a verde ed ubicata in località rivierasca, fosse stata acquistata dal Seminario Vescovile nel 1974 allo scopo di dedicarla a mensa per i poveri ed a ricovero di senzatetto.



Per il resto, non è particolarmente illuminante e neppure idonea a corroborare la verità (anche solo putativa) dell'assunto degli appellati (di un'utilizzazione dell'immobile esclusivamente a scopo ricettivo), il tenore del documento n.ro 4 prodotto dai medesimi e menzionato (pag. 5 della sentenza ed ivi al §. 6.2.1) dal primo giudice, che riproduce la pubblicità telematica dell'offerta in locazione di unità accessoriate ricomprese nella Villa e con disponibilità anche delle aree esterne, risalente però al 2013 e dunque successivamente ai fatti per cui è causa, così trovando un suo "fumus" di verosimiglianza la spiegazione addotta dal Rovera, a tenore della quale (pag. 32 dell'atto di appello) il godimento della struttura era stato trasferito ad una società (codice fiscale e numero di partita i.v.a. difatti coincidono) che l'aveva adibita ad attività d'impresa coerente sotto l'emblema "Agriturismo Residence Resort Liguria Varazze".

Infine, il ricorso al vocabolo "giallo" (tanto nell'occhiello in esordio che nel sommario in pagina interna) lasciava intendere, con riferimento alla corrispondenza o no dell'attività ricettiva alle norme di settore ed ai provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione, una vicenda dagli inquietanti contorni, che dava luogo a "sospetti di illecito" (così il primo "catenaccio" a pag. 20) comunque oscura e misteriosa, suscettibile di inaspettati (e forse anche clamorosi) seguiti.

 Il giorno successivo l'edizione del quotidiano Il Secolo XIX fu contraddistinta da un "reportage", la cui autrice Simoncelli riferiva, a quanto aveva avuto modo di constatare in loco, la prosecuzione "indisturbata" dell'attività ricettiva praticata in Villa Paradiso, "non minimamente intralciata" "anche dopo l'inchiesta" pubblicata il giorno prima e nonostante "la mancanza delle dovute licenze".

Dettagliava infatti l'articolista di essersi recata in incognito presso Villa Paradiso proponendosi come interessata ad avere a disposizione un'unità, e di avere appurato la sostanziale assenza all'esterno di diciture che evidenziassero la denominazione dell'immobile e l'attività ricettiva ivi esercitata, di essere stata ricevuta dal Bonora, definito in un "catenaccio" quale "fiduciario" dell'organizzazione seminariale, che aveva negato ("forse ...una villa omonima ...noi siamo una fondazione religiosa. È tutto in regola") la corrispondenza della struttura osservata con quella oggetto dell'uscita del giorno prima, mentre invece il Sindaco del Comune di Varazze aveva preannunciato l'avvio di accertamenti in proposito.

Il sottotitolo era comunque in assonanza con il pezzo precedente: "Il Secolo XIX suona alla casa dei poveri: è un residence".

Altresì, veniva replicata l'affermazione a tenore della quale l'attività in questione veniva esercitata in assenza dei necessari provvedimenti assentivi comunali, non venendo la stessa riscontrata negli elenchi redatti dalla Provincia di Savona.

 Domenica 7.8.2011, l'articolo della Simoncelli titolava riportando la giustificazione ("Ma i poveri hanno diritto di fare le vacanze nel lusso") addotta dal Bonora definito



“fiduciario” dell’ente ecclesiastico, rispetto alla quale si poneva in coerenza (“Il gestore della villa vip: ‘vacanze di lusso anche ai poveri’”) l’anticipazione della locandina.

Peraltro, il testo dell’articolo, nella parte in cui riportava le delucidazioni fornite dall’interlocutore, non prendeva in considerazione in alcun modo il “povero” nella stretta ed usuale accezione di questo vocabolo, inteso come sinonimo di non abbiente se non addirittura di nullatenente, ed in quanto tale bisognoso dell’assistenza e solidarietà altrui.

Il Bonora aveva difatti reso dichiarazioni non collimanti con il tenore icastico del titolo e della la locandina: “qui diamo la possibilità a persone che diversamente non potrebbero permetterselo di vivere una realtà facoltosa che in altro modo non avrebbero l’opportunità di conoscere”; il predetto avrebbe poi proseguito puntualizzando che “solo saltuariamente ..., e unicamente per i periodi di non utilizzo per le attività interne al Seminario, cioè in luglio, agosto e sotto Natale, gli appartamenti di cui” era “composta” la Villa venivano “affittati a terzi”, dettagliando sul punto che l’immobile era stato “frazionato in diverse unità abitative”, che “gli affitti” erano “sempre registrati e non” erano “mai inferiori a sette giorni o superiori alle quattro settimane”, e che “i proventi” erano “utilizzati per attività a sfondo umanitario organizzate dal Seminario”; in chiusa, l’amministratore, in merito alle tariffe di soggiorno evidenziate sul sito telematico e dell’ordine di circa “mille euro a settimana per appartamento con differenziazioni a seconda dei periodi stagionali”, aveva poi sottolineato che “ogni alloggio” era “stato progettato e arredato per accogliere ospiti”, e che quindi “in definitiva l’alloggio” veniva “a costare circa 250 euro a settimana per persona”, “cifra” di certo non “da capogiro”, accessibile ad una “clientela non ...così altolocata come” era “stato detto”, costituita da “famiglie con bambini” che erano dunque messi in grado in grado di “soggiornare in una prestigiosa villa senza affrontare una spesa impossibile per la gente”.

Una corretta esegesi di quanto sostenuto dall’amministratore della Villa, di sicuro non una “principesca residenza” bensì e molto più riduttivamente un pregevole corpo di fabbrica a due piani fuori terra di apprezzabile e storica fattura, conduceva a ritenere che il predetto considerava le tariffe praticate alla clientela (a quanto consta non esorbitanti rispetto a quelle abituali del luogo e della stagione estiva, avuto riguardo alle caratteristiche dell’edificio e delle pertinenze) alla portata pure di nuclei famigliari non particolarmente patrimonializzati, ma non “tout court” indigenti.

Del resto, esageratamente enfatizzata se non del tutto errata ed a cui si era fatto ricorso all’unico scopo di suscitare reazioni di disgusto e riprovazione nel lettore, era la sintetica descrizione dell’edificio contenuta nell’articolo del 5.8, di “villa superlusso immersa nel verde”, posto che in più di una riproduzioni fotografiche è consentito intravedere il mare ad una distanza ridotta rispetto al fabbricato, senza alcuna vegetazione di alto fusto che separasse il primo dal secondo, contornato soltanto da alcune palme.

Altresì, e detto per inciso, se le concrete modalità di messa a disposizione della clientela delle singole unità (arredate ed accessoriate di elettrodomestici – lavapiatti, lavatrice, ecc. – così come poi pubblicizzato con il documento citato al §. 6.A, all’inizio di pag.



XIII) corrispondevano a quanto appreso e riferito dall'articolista, il regime giuridico cui doveva essere ricondotto il relativo rapporto era quello della locazione immobiliare temporanea, esclusa ogni prestazione tipicamente alberghiera, ad eccezione di "un servizio di pulizia a pagamento durante il soggiorno e da richiedere all'atto della prenotazione", e dei cambi settimanali di biancheria.

La portata della titolazione, improntata al pari delle precedenti ad una notevole efficacia rappresentativa e comunicativa, era dunque dissonante rispetto al testo del pezzo, fuorviato e non di poco, marcatamente "in peius" con riferimento all'utilizzo concreto di Villa Paradiso e nella riproduzione ed elaborazione del messaggio da parte di un lettore di media perspicacia.



Due giorni dopo venivano pubblicati ben quattro articoli, accompagnati da una locandina del seguente e letterale tenore: "Varazze, ordinanza per Villa Paradiso"

Peraltro, il provvedimento sindacale richiamato (ma non indicato nei suoi estremi caratterizzanti) risaliva (né poteva essere altrimenti) a diversi anni addietro, ed era nel frattempo divenuto inattuale, circostanza questa invero sottaciuta.



In prima pagina uno di detti articoli era preannunciato da un occhiello, che evidenziava l'intensificarsi del "giallo sull'utilizzo della 'casa dei seminaristi'", e proseguiva riferendo sia la contestazione ("esercizio abusivo dell'attività alberghiera") formulata nel 2005 dalla Polizia Municipale del Comune di Varazze, sia un ulteriore utilizzo della struttura, di "location" di spot elettorali, da parte di due partiti politici ed in occasione delle precedenti elezioni comunali.

Il titolo che contraddistingueva il pezzo (a firma congiunta di Simoncelli Silvia e di Rossi Emanuele) a pag. 9 dell'edizione era "villa per poveri, paradiso per ricchi", accompagnato dal sottotitolo "Piani d'Invrea, la dimora vescovile ai turisti: mille euro alla settimana", mentre il testo esordiva suggerendo che "per farsi aprire i cancelli del Paradiso" (proprio così, venendo difatti immediatamente di seguito la figura del Bonora accostata a quella di San Pietro, e la struttura definita "ben di Dio" molto somigliante al giardino dell'Eden) "pur avendo un discreto conto in banca" vi erano "due strade, la prima" delle quali consisteva nel "far costruire un ago dalla cruna abbastanza grande da farci passare un cammello", a parafrasi (o meglio, a parodia e ad adattamento dell'univoco messaggio che si intendeva propalare) di un noto passo evangelico ed in tal modo essendo consentito pure ai ricchi (i clienti abituali della struttura) di accedere al Regno dei Cieli.

Quest'ultimo era implicitamente richiamato al termine del pezzo, riprendendo un brano del "discorso della montagna", anch'esso di derivazione neotestamentaria e del pari contraffatto burlescamente a scopo satirico: "beati i bisognosi perché di essi è il campo a sei buche".

Pertanto, non del tutto corretta è l'osservazione del primo giudice, secondo cui (pag. 5 della sentenza) era stata "riferita in modo chiaro la posizione del ricorrente" già



dettagliata al §. 6.A, peraltro contraddetta dagli stessi articolisti con modalità beffarde e derisorie mediante il ricorso ad espressioni sarcastiche e ad effetto, univocamente suggestive dell'opposto ma non supportate da alcuna argomentazione.

Era inoltre ricordata la scaturigine dell'iniziativa a suo tempo attuata dalla Polizia Municipale, su segnalazione di una coppia di turisti, che, non riuscendo ad individuare in loco Villa Paradiso né a contattare la direzione, avendo già corrisposto un acconto e "sentendo salire l'odore di truffa", avevano comunicato il tutto agli uffici comunali.

Evidentemente, nessuna "truffa" era stata perpetrata, ed un'eventuale possibilità di raggiro aveva costituito solo una momentanea ed errata percezione dei predetti, venuta meno da più di un lustro.

Per il resto, "nihil sub sole novi", e cioè nulla che non fosse già stato esposto, con fraseologia non molto dissimile, in precedenti uscite.

 La Simoncelli riprendeva poi alcuni degli argomenti a pag. 20 e sotto i titoli "Pd e Pdl, spot elettorali nella villa vip", e "Già nel 2005 i vigili urbani contestarono l'esercizio abusivo dell'attività alberghiera" a seguito di "denuncia di alcuni turisti che si sentivano truffati".

In realtà, il primo articolo era dedicato al Bonora Renato, definito "uomo di fiducia del Seminario di Acqui" ed il cui "ruolo" all'interno dell'istituzione e della struttura era considerato "un giallo".

Il secondo invece riferiva del "sopralluogo in seguito alla denuncia di alcuni turisti che si sentivano truffati", e dei relativi accertamenti "dai 'succulenti' risvolti" e dai contorni "romanzeschi" (per la causalità che aveva innescato le indagini della polizia amministrativa), "con quel tocco di cinematografico a una storia che davvero poco" pareva "avere di cristallino", ed una sorpresa" a distanza di poche settimane", allorquando venne appurata la realizzazione di una piscina, "spuntata là dove nella prima visita non si trovava altro che l'immenso parco che" circondava "Villa Paradiso", pertinenza poi oggetto di concessione in sanatoria.

Come è agevole notare, vi è un'enfatica e sovrabbondante oltre che inappropriata aggettivazione, decettiva per i lettori.

 L'inchiesta giornalistica proseguì mercoledì con diversi contestuali articoli, "a latere" dei quali erano state appostate due locandine, una ("Villa Paradiso l'uomo della Curia condannato per estorsione") presso le edicole di Varazze e Celle Ligure, e l'altra ("Residence della Chiesa clamorosi retroscena") in quelle di Savona.

In prima pagina la Simoncelli ed il Ciolina Giovanni esordivano riferendo di un "blitz ...scattato" il giorno addietro "da parte della polizia municipale" cui era seguita una "denuncia per esercizio abusivo dell'attività ricettiva" in Villa Paradiso, con l'aggiunta però di "clamorosi retroscena sul passato del gestore della struttura", annunciati nel sottotitolo ed altrimenti dicasi sul conto del Bonora, "condannato per estorsione e bancarotta fraudolenta".



Quest'ultima notizia era ripresa all'interno del quotidiano, dove era sottolineato l'emergere a carico del predetto (definito "poliedrico personaggio" ed anche raffigurato in una riproduzione fotografica appena sopra il titolo) "presunti truffe e fallimenti", un "passato" questo "torbido e con tanti precedenti con la giustizia (una condanna in secondo grado per estorsione, un secondo processo a Piacenza in primo grado per bancarotta fraudolenta)" che non permetteva di comprendere il motivo dell'affidamento al medesimo dell'incarico di amministratore "da parte della Curia aquese".

L'ultima parte del pezzo dettagliava la vicenda che aveva determinato la condanna del Bonora alla pena di anni cinque e mesi otto di reclusione per il reato di truffa commesso nell'ambito di una vicenda societaria.

A pag. 20 un altro pezzo della sola Simoncelli (titolato "Blitz dei vigili nel residence abusivo") relazionava l'intervento ispettivo della Polizia Municipale, e chiudeva commentando ironicamente che per il futuro sarebbe stato "piuttosto difficile per il Bonora dimostrare che, all'interno di Villa Paradiso, per lo meno nel periodo estivo, si" facesse "professione di fede"

Nella stessa pagina ed a lato dell'articolo dianzi tratteggiato era consentito leggere un'intervista (siglata in calce "S.S.") di un ospite di Villa Paradiso, non indicato come vip e pago delle prestazioni ricevute, che non aveva mai saputo di seminari o di raduni di preghiera, e che apprezzava il ruolo svolto da Bonora ("educato, gentile ed accogliente"), peraltro "un amico" (aggiungeva al termine l'articolaista) "con una pesante condanna alle spalle".

In prossimità del margine destro della pagina trovavano spazio voci di paese e "malelingue", che riferivano di ospiti illustri, tra cui "Elisabetta Canalis" e "la famiglia del noto imprenditore Dufour", di un "continuo via vai di macchinoni costosi di ogni sorta", ed anche di "incontri clandestini tra potenti di ogni genere ...tra le mura varazzina" e "nella discrezionalità più assoluta".

L'11.8.2011 fu la volta di una locandina del seguente tenore: "Il sacerdote di Villa Paradiso 'ritiri spirituali anche con il golf'".

All'evidenza, il riferimento era all'attuale appellato Rovera Giacomo, che però ha sostenuto non essere quelle dianzi riprodotte le sue esatte parole, bensì (pag. 34 dell'originario ricorso introduttivo) il frutto di "una pura invenzione giornalistica volta solo a creare indignazione"

Il succinto articolo nella prima pagina del quotidiano ed a firma di Rossi Emanuele, chiudeva con la risposta ("non devono per forza essere a pane ed acqua" ripresa dal sottotitolo e poi ancora dalla titolazione a pag. 20: "Golf e piscina? I preti non vanno solo nei monasteri") asseritamente data dal Rovera (che però ha a sua volta smentito sul punto) una volta interrogato sui "ritiri spirituali in un residence con campo da golf e piscina".

All'interno, un articolo riproduceva le risposte del Rovera ("prima economo della diocesi, poi direttore di seminario senza seminaristi") al giornalista che l'aveva



interpellato circa l'accesso della Polizia Municipale del giorno addietro, l'utilizzo delle unità immobiliari pure per finalità solidaristiche ("di recente cinque famiglie polacche che andavano a Roma alla beatificazione di Giovanni Paolo II, ...sacerdoti e persone con storie complicate"), i ricavi fruiti annualmente, che, al netto delle imposte, venivano impiegati nelle attività seminariali, il regime tributario cui era assoggettato l'immobile, i video elettorali, ed infine la figura del Bonora, descritto dall'intervistato "amico personale, una persona dalla vita avventurosa" aiutato dall'intervistato "come compete ad un prete, che "fa benissimo il suo lavoro, è estroverso con gli ospiti e un gran lavoratore".

Ulteriore pezzo, a ridosso del margine destro ed a lato di quello di cui sopra, tratteggiava, forse alla stregua di quanto riferito dal sacerdote, la storia secolare dell'edificio, agli inizi tutt'altro che una "villa sfarzosa".

Altro articolo a firma della Simoncelli (con occhiello "diventa sempre più un giallo la vicenda del lussuoso palazzo nascosto nel verde") era pubblicato in calce alla pagina, in parte riguardante il Bonora (con la titolazione "Gestore indagato anche dalla Procura di Savona") ma in realtà per lo più dedicato al tributo Ici, non assolto dall'ente ecclesiastico nonostante fosse "oramai inconfutabile l'attività commerciale svolta dal residence abusivo Villa Paradiso".

 Il giorno immediatamente successivo la locandina riferiva quanto appreso da un "maestro di golf 'truffato da Bonora'".

La relativa vicenda veniva (da Ciolina Giovanni) riferita succintamente così come narrata dal presunto truffato, che, una volta smascherate le millanterie del predetto, era stato allontanato dal circolo dove operava quale maestro.

Un catenaccio così testualmente recitava: "Si muove anche Roma. I vertici ecclesiastici romani hanno deciso di avviare un'inchiesta conoscitiva interna".

Affiancato a quello di cui sopra, un secondo articolo titolava "Il residence sul sito del Comune. La rabbia degli albergatori".

In realtà il testo (di cui era autrice la Simoncelli Silvia) si limitava a raccogliere le dichiarazioni dell'Associazione Albergatori della zona, che aveva riferito le segnalazioni pervenute da diversi associati "circa la presenza del Residence Villa Paradiso sul sito internet del Comune", e dell'immediata eliminazione degli estremi dello stesso da tale pagina informatica.

Appare comunque di problematica configurabilità una "rabbia" nel vero significato del vocabolo, se non al limite innescata dalle supposte indebite agevolazioni fiscali accordate alla struttura, ma non di certo quale effetto di un'illecita concorrenza, avuto riguardo ai prezzi "stellari" praticati ed all'esiguo numero di unità abitative a disposizione, non più di otto o dieci, di sicuro non idonei a sviare la clientela agli altri operatori sul mercato.





Il 23.8.2011 un anonimo articolo titolava “Agenti a Villa Paradiso su ordine della Procura” e sottotitolava “Nel mirino presunte violazioni urbanistiche”, sotto l’occhiello “Varazze, il Residence ancora nella bufera”.

Il testo delucidava che eventuali “dubbi” erano stati “dissipati definitivamente con l’ispezione portata a termine” il giorno addietro, che aveva decretato “definitivamente che sia frazionamento in più unità abitative della Villa (tutelata da vincolo ambientale per l’area su cui” sorgeva “e monumentale per la sua storicità) sia l’abitabilità di quello che” avrebbe dovuto “essere un semplice sottotetto “, erano invece all’attualità “in piedi”.

Venivano ipotizzati un possibile sequestro dell’area, e l’avvio di un procedimento penale.



Quella che precede è la risultante dell’inchiesta giornalistica del quotidiano Il Secolo XIX durante il mese di agosto del 2011

Seguirono tre ulteriori articoli distanziati nel tempo ma anch’essi denunciati dall’appellante, uno nel dicembre dello stesso anno, e gli ultimi due nel giugno del 2012.



Il primo, del 10.12.2010 ed a firma della Simoncelli, era annunciato dal titolo “Ici e Tarsu, Varazze batte cassa a Villa Paradiso”, preceduto e seguito da occhiello e sottotitolo, rispettivamente “Ricorso della Chiese contro il verbale dei Vigili Urbani”, e “Il Comune ha presentato il conto al Seminario Vescovile di Acqui”.

Il testo esordiva riferimento della richiesta di pagamento già inoltrata dall’ente comunale, per un importo non conosciuto ma di certo elevato e comprensivo pure delle annualità pregresse, nonché dell’iniziativa giudiziaria intrapresa dal Seminario Vescovile innanzi al locale Ufficio del Giudice di Pace.

In realtà, l’appellante ha documentato che, all’epoca dell’articolo, il Comune di Varazze aveva soltanto comunicato, in relazione all’Ici e per il biennio 2005/2006, due accertamenti per un importo totale inferiore ad euro 3.500, nulla invece richiedendo a titolo di tassa raccolta rifiuti.

L’attività ricettiva all’interno della struttura era comunque definita “senza l’ombra di un permesso”, e, secondo quanto appurato dalla Polizia Municipale, “illecita ...e del tutto abusivamente”.

Erano dettagliate le conclusioni cui erano pervenuti gli uffici tributari del Comune, secondo le quali, esclusa la destinazione a luogo di culto della struttura, l’ente ecclesiastico era tenuto ad assolvere per intero entrambi i tributi in parola.

Nel corso del pezzo era anche menzionato, in due specifici passi, il direttore Rovera Giacomo.



L’edizione dell’8.6.2012 fu contraddistinta da un articolo, autrice sempre la Simoncelli, titolato “Villa Paradiso resta residence per il giudice è tutto regolare”: questa era la “inaspettata” conclusione dl processo avviato presso il Giudice di Pace, che permetteva



al Seminario Vescovile, pur moltiplicandosi “le segnalazioni di privati cittadini che” denunciavano “l’uso della struttura religiosa ad uso turistico”, il proseguimento di quest’ultimo, e cioè di “continuare ad accogliere i suoi facoltosi ospiti paganti”, nonostante appunto “senza l’ombra di un permesso”.

A dire il vero, sembra alquanto improbabile che una pluralità di “privati cittadini” si fosse fatta parte diligente nel segnalare l’attività in questione e pretesamente abusiva, richiedendosi in proposito nozioni specialistiche non indifferenti, e dovendo oltretutto superare l’anonimato e la riservatezza che (come osservato in precedenti articoli) proteggevano la struttura e non consentivano osservazioni mirate dall’esterno, ed anzi, in un caso, quello della coppia di turisti che si erano per un attimo “sentiti truffati” per avere versato un acconto, non permettevano neppure di cogliere l’ubicazione di Villa Paradiso dalla via pubblica.

Pertanto, l’inciso di cui sopra deve ritenersi una pura invenzione giornalistica.

Seguiva il resoconto della parte motiva della pronuncia giudiziaria, alla cui stregua e richiamando la legislazione regionale, era da reputare assentito lo svolgimento occasionale “e solo in determinati periodi dell’anno attività del tutto diverse da quelle religiose”, dunque in agosto (epoca del sopralluogo) “mese scelto dai turisti per il soggiorno al mare”, e non essendo stato “accertato se in altri periodi dell’anno l’attività alberghiera” fosse “stata svolta più o meno intensamente”.

Per inciso, questo era l’assunto da sempre propugnato dal Seminario Vescovile, dal Rovera e dal Bonora.

In chiusa, era indicata per quel giorno l’udienza innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo, investito del ricorso avverso un’ingiunzione comunale di ripristino del sottotetto della Villa.

 L’ultimo, successivo di due giorni, riferiva nel titolo che “Villa Paradiso” era stata “bocciata dal Tar”, così dovendosi assegnare “al comune “ la vittoria nel “braccio di ferro sulla dimora storica di Varazze”.

Erano riepilogate le iniziative del Comune che avevano dato causa al ricorso, il tenore di quest’ultimo ed alcuni passaggi della parte motiva della pronuncia di reiezione del giudice amministrativo.


 Nel contesto dei due §§.che precedono (e soprattutto in quello sub. 6) sono stati evidenziati i contenuti e le modalità espositive e comunicative che hanno contrassegnato le singole uscite, queste ultime talora corredate da commenti che questa Corte ha ritenuto di anticipare e sui quali non è dunque indispensabile indulgere ulteriormente.

Con il presente §. si ritiene sufficiente rimarcare un paio di aspetti che hanno connotato le varie iniziative giornalistiche.

Anzitutto, l’inchiesta è vertita, sia pure con riferimento a poliedrici profili, nella sua integrità su Villa Paradiso di Varazze, di proprietà del Seminario Vescovile di Varazze il



cui direttore era individuabile in Rovera Giacomo, amministrata da Bonora Renato, oltre che sul suo specifico impiego a struttura ricettiva per turisti.

Era quindi ovvio che tutte le critiche formulate sul punto dovevano per forza di cose riverberarsi sulla persona dell'appellante e sulla carica dallo stesso rivestita, che infatti venne menzionato sin dal primo pezzo del 5.8.2011.

Appare difatti semplicistico e frettoloso ritenere che il contenuto ipoteticamente lesivo dell'onorabilità del predetto andasse ricercato soltanto in quei pezzi che lo avevano espressamente e nominativamente menzionato, essendo un siffatto circoscritto effetto escluso dalla serialità degli articoli, pubblicati sempre a ridotta distanza di tempo l'uno dall'altro, talvolta con cadenza quotidiana e pure con più uscite coeve.

E proprio questa stretta sequela faceva sì che il lettore fosse in grado di associare alle generalità ed alla veste apicale del Rovera (anche quando non nominativamente indicate ma apprese comunque in uno dei giorni immediatamente precedenti e pertanto rammentate) le vicende (o le presunte vicissitudini) della struttura immobiliare.

E difatti, “in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti normative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illecità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita” (Cass., sez. III, 27.8.2015 n. 17207).

 Giova anzitutto mettere l'accento sul tenore della titolazione (da intendersi comprensiva degli occhielli e dei sottotitoli) via via impiegata, che, proprio per la sua veste grafica (utilizzo del grassetto e di caratteri di dimensione incomparabilmente superiori a quelli del vero e proprio testo), è in grado di determinare un immediato, sia pure sommario ma proprio per questo anche fuorviato, convincimento nel lettore, come si è visto a pag. XIV sub §. 6. A proposito di un'intervista rilasciata dal Bonora alla Simoncelli.

A maggior ragione le conclusioni che precedono possono poi venire replicate con riferimento alle locandine, non corredate da alcuna argomentazione espositiva in appresso ma congregate in modo tale che il frettoloso passante, che ha modo di transitare nei paraggi di un'edicola, possa percepire una comunicazione oltremodo stringata ma nel contempo esemplificata ed efficace ed all'apparenza esaustiva ed irrefutabile.

In questa prospettiva illusoria ed ingannevole, va riguardata la sequela dei titoli e delle diciture delle varie locandine, quali; “Varazze, golf e piscina nella casa per i poveri”, “La casa per i poveri on il campo da golf”, “Il Secolo XIX suona alla case dai poveri: è un residence”, “Ma i poveri hanno diritto di fare la vacanza nel lusso”, “Il gestore della villa vip: ‘vacanze di lusso anche per i poveri’”, “villa per poveri, paradiso per ricchi”, “Villa



Paradiso, l'uomo della Curia condannato per estorsione", "Residence clamorosi retroscena", "Il sacerdote di Villa Paradiso 'ritiri spirituali anche con il golf'", "Golf e piscina? I preti non vanno solo nei monasteri".



Un altro "leitmotiv" ricorrente, alla stregua della titolazione dianzi evidenziata ma non solo, era la pretesa spiccata divergenza tra le finalità istituzionali a cui era "ab origine" dedicata la Villa Paradiso (il che come si è visto non era, quantomeno avuto riguardo alla rappresentazione degli articolisti) e la sua effettiva utilizzazione, di struttura ricettiva per turisti facoltosi.

Il tale prospettiva, l'edificio è stato ricondotto (con fraseologia del tutto non continente e meno che mai pertinente) ad una "villa superlusso immersa nel verde", dedicata "al servizio dei bisognosi" ma in realtà destinata a clientela "vip a prezzi da capogiro", "sfarzosa" e "suntuosa", "principesca residenza" (sebbene i veri "principi" soddisfaccessero – e soddisfino tuttora – le loro necessità con ben altre tipologie di immobili e differenti unità abitative e prestazioni, comprensive queste ultime della pulizia giornaliera e della somministrazione dei pasti, quantomeno della prima colazione, così la struttura non potendo neppure essere ricondotta ad un "bed and breakfast"), di certo non alla portata di tutte le borse, ma non preclusa a soggetti che volessero (e fossero economicamente in grado di) permettersi un esborso di mille euro la settimana "una tantum" nel mese di agosto ed in relazione alle vacanze estive annuali el nucleo familiare..

In buona sostanza, neanche un po' era consentito l'avvicinamento di Villa Paradiso ai veri e propri edifici liberty ubicati nella riviera ligure di ponente.

Altresì, già si è detto (a pag. XV, ed ivi al §. 6.E) del fuor d'opera costituito dal richiamo, parodiato in termini pesantemente umoristici e sarcastici del tutto inappropriati, a passi del Nuovo Testamento, con cui venivano riecheggiati ed adattati alla vicenda in questione, implicitamente ma in modo inequivocabile, antichi adagio quali "l'abito non fa il monaco", "da che pulpito viene la predica" e secondo cui sovente si "predica bene" ma si "razzola male", tutti indiscutibilmente riferiti a persone a rilevanza ecclesiastica, quale appunto era il Rovera, e dalla condotta indegna.



Un siffatto stato di cose era poi ripreso in uno specifico articolo di cui si è dato atto a pag. VIII ed ivi al §. 6.G., in cui si riferiva, alla stregua di notizie riferite da privati cittadini, "malelingue" e più in generale dalla "vox populi", di un avvicendamento continuo all'interno della Villa di "macchinoni costosi di ogni sorta", nonché di "incontri clandestini tra potenti di ogni genere" (tra i quali anche la showgirl e già "velina" Elisabetta Canalis?), espressione questa evocativa, nella sua genericità ma anche inequivocità, di appuntamenti i più disparati, ivi compresi quelli che avrebbero degradato (o potuto degradare, sempre nell'immaginario del lettore) "Villa Paradiso" ad una garçonnière di alto bordo ed a luogo di occulti incontri amorosi.



Sorge però un doveroso interrogativo: se la struttura era avvolta nell'anonimato ed occultata alla vista agli estranei, come poteva esse consentito all'uomo della strada individuare i clienti che la frequentavano, e per di più identificarli come "potenti"?

In ogni caso, la circostanza esplicitata ("rectius", l'accusa malignamente insinuata) è particolarmente lesiva del prestigio del Rovera quale sacerdote oltre che direttore della Villa, di proprietà di un ente ecclesiastico.

D

Come si è visto, sistematico ed insistito è stato l'affiancamento della carica di direttore espletata dal Rovera e del Seminario Vescovile inteso come ente ecclesiastico, alla figura di Bonora Renato (emblematicamente in un'occasione definito "uomo della Curia") ed al suo passato avventuroso e giudiziario, culminato anche in una o due condanne penali, ma senza che l'attività di amministrazione allo stesso affidata sia mai trascesa in condotte delittuose in senso proprio.

Il sospetto di un raggiro ("odore di truffa", è stato detto) è stato solamente evocato con riferimento a due turisti che, forse nel 2005 ed in quanto lì per lì non riuscivano a reperire in zona la Villa Paradiso per un soggiorno già parzialmente pagato, in un primo momento ritennero di essere stati vittime di un "bidone" allestito "ad hoc" e si rivolsero agli uffici della Polizia Municipale di Varazze.

E

Da ultimo, le varie vicende amministrative (urbanistico-edilizie oppure correlate al regime pubblicistico delle attività ricettive, oppure ancora relative alle questioni delle esenzioni tributarie a beneficio degli immobili in proprietà di enti ecclesiastici) che hanno coinvolto la Villa, oltre che dare causa ad una "coda" della campagna giornalistica, sono state riferite in termini incontrovertibili e risolutivi.

**9**

In via consequenziale a tutte le argomentazioni sinora esposte, i giornalisti Simoncelli Silvia e Rossi Emanuele, autori delle uscite ricomprese nell'inchiesta e di portata maggiormente offensiva, vanno condannati in solido e per intero al risarcimento dei danni patiti da Rovera Giacomo.

Per contro, il Ciolina Giovanni, che ha firmato soltanto due pezzi, entrambi vertenti sulle iniziative della Polizia Municipale oppure sulla figura del Bonora, e quindi a tutti gli effetti da reputare parti indefettibili della campagna in questione, prevalentemente gratuita in quanto attuata senza uno specifico motivo, tale da rendere necessaria l'ostensione al pubblico dominio, oltretutto con modalità tali da suscitare scandalo e riprovazione, delle vicende, anche remote, connesse a Villa Paradiso ed ai soggetti cui era demandata la direzione e l'amministrazione della stessa, proprio per la sua ridotta contribuzione causale al verificarsi dell'evento lesivo, deve essere considerato responsabile solidalmente con i due predetti solamente nella misura di un quinto..

È altresì consentito affermare la sussistenza del requisito soggettivo del dolo (quantomeno eventuale), desumibile dalla "intrinseca consistenza delle espressioni usate" nel contesto delle pubblicazioni a stampa, nel caso in esame oltretutto sistematicamente



reiterate con plurime uscite per lo più in un ridotto lasso temporale (Cass., sez. III, ord. 26.10.2017 n. 25420).

Segue altresì la condanna, parimenti solidale ed integralmente, del direttore responsabile del quotidiano all'epoca in carica La Rocca Umberto, in quanto "la responsabilità" di quest'ultimo "per i danni conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa trova fondamento nella sua posizione di preminenza, che si estrinseca nell'obbligo" (nella fattispecie sistematicamente e quindi – intuitivamente – volutamente pretermesso) "di controllo e nella facoltà di sostituzione", non esaurendosi "tale attività ...nell'esercizio di un adeguato controllo preventivo, consistente nella scelta oculata di un giornalista idoneo alla redazione di una determinata inchiesta, ma richiede altresì la vigilanza 'ex post' sui contenuti e sulle modalità di esposizione, mediante la verifica della verità dei fatti o dell'attendibilità delle fonti, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito, anche con l'assunzione di iniziative volte ad elidere eventuali profili penalmente rilevanti" (Cass., sez. III, 12.5.2014 n. 10252).

Infine, la responsabilità risarcitoria in parola va ascritta pure alla società cui era riferibile la proprietà del quotidiano.

 Sebbene l'esistenza del danno patrimoniale e non, come insegna la Suprema Corte, non possa essere ritenuta "in re ipsa", il pregiudizio patito dal soggetto passivo può comunque essere desunto "con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Cass., sez. III, ord. 25.5.2017 n. 13153; id., 26.10.2017 n. 25420).

In tale ottica ed in via di prima approssimazione all'indagine, assumono senz'altro un'oggettiva rilevanza il numero delle visualizzazioni dei video messi a disposizione sul sito telematico del quotidiano, contraddistinti dalle diciture "Villa Paradiso, nuovi controlli della Polizia Municipale", "Villa Paradiso, intervista al turista", "Varazze Villa Paradiso, parla il gestore" e "Varazze, Villa Paradiso, il blitz dei vigili", pari rispettivamente a 684, 822, 1.116 e 3.878.

Altresì, stando al tenore del documento n.ro 49 prodotto dall'appellante, il quotidiano Il Secolo XIX è caratterizzato da una tiratura media giornaliera di 96.298 esemplari, di cui 70.819 venduti, per un totale di 71.605 incluse le copie distribuite in abbonamento.

In relazione al mese di agosto 2011, sempre il medesimo documento evidenzia una tiratura oscillante tra un massimo di 122.646 la domenica, e di 97.685 il lunedì, con una media per ciascun giorno della settimana di 106.120.

Di certo, una maggiore percentuale di diffusione (94,15 %) è riferita alla regione Liguria, anche se il Piemonte (prima tra le altre regioni italiane) partecipa agli acquisti nella misura del 3,41%, verosimilmente concentrati nelle province di Alessandria (soprattutto, dove è ubicato il Comune di Acqui Terme nella bassa Val Bormida) e forse di Cuneo, entrambe confinanti con la prima.



Pertanto, le uscite concentrate nel mese di agosto di detto anno, ciascuna di esse e tutte nell'insieme, spiegarono una non indifferente efficacia lesiva dell'onorabilità e della reputazione dell'appellante, "in primis" della sua qualità di sacerdote, essenzialmente in conseguenza delle ripetute espressioni sarcastiche e derisorie rivolte all'indirizzo della sua veste di direttore del Seminario Vescovile, per il tramite della divulgazione di notizie e circostanze in massima parte non vere (o proposte in modo deformato e decettivo) attinenti l'utilizzo di Villa Paradiso, proposto come deviato rispetto agli scopi istituzionali e non conforme ad una carica ecclesiastica.

Inoltre, di sicuro il Rovera, che prima dell'inizio di questa causa ha festeggiato mezzo secolo di professione sacerdotale (documento 49 prodotto dallo stesso) e proprio perché da anni operante nella zona dove era ubicato l'immobile, godeva di una certa qual notorietà (ed anche di stima e di considerazione, non essendosi motivo di ritenere il contrario) nei paraggi del Comune di Varazze e della Provincia di Savona.

Infine, l'appellante e sempre alla stregua del documento dianzi menzionato, era il Presidente della Consulta della Solidarietà presso la Parrocchia Santa Maria della Chiesa di Settimo Torinese.

È ovvio che il danno subito non può essere ristorato, neppure in minima parte, in forma specifica, bensì è suscettibile di essere rimediato, sebbene senza alcuna certezza circa l'effettività, per equivalente monetario, e che pertanto si impone in ordine a tale secondo profilo, il ricorso ad una modalità equitativa, che conduce, valutate tutte le circostanze di cui sopra, a determinare l'importo risarcitorio in totali euro 100.000 così ammontante all'attualità, oltre interessi legali per il periodo a seguire.

 L'appellante ha altresì instato per la liquidazione di un importo a suo favore "a titolo di riparazione", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 l. 8.2.1948 n. 47, il cui pagamento deve intendersi come equipollente di "una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato" (Cass., sez. III, 12.12.2017 n. 29640).

La norma sopra citata dispone che l'importo in parola venga determinato "in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato".

Questa Corte reputa che la graduazione delle singole sanzioni a seconda delle rispettive contribuzioni causali nella produzione dell'illecito complessivo, apparendo, in tale prospettiva, equo condannare il direttore responsabile del quotidiano e la Simoncelli Silvia al pagamento dell'importo di euro 10.000 ciascuno, il Rossi Emanuele a quello di euro 3.000, ed il Ciolina Giovanni alla somma di euro 1.000.

 Quale modalità di ristoro in forma specifica, la parte dispositiva della presente sentenza dovrà venire pubblicata, per una sola volta e così come richiesto, sul quotidiano Il Secolo XIX nelle dizioni di Savona e Genova, nonché sul settimanale diocesano "L'Ancora" di Acqui Terme, luogo quest'ultimo di provenienza e di abituale operatività del Rovera.



Altresì, dovranno essere eliminati i riferimenti alla presente vicenda processuale contenuti nel sito informatico del quotidiano in parola.

Siffatti precetti dovranno essere ottemperati entro due mesi dalla comunicazione della presente sentenza, venendo in caso contrario la parte appellante facoltizzata dare corso, di sua iniziativa e con rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli appellati, alle pubblicazioni ed alle eliminazioni “de quibus”.

 L'accollo delle spese processuali di entrambi i gradi segue il principio della soccombenza, venendo le stesse liquidate come in dispositivo, in conformità ai valori medi contemplati dal d.m. 10.3.2014 n. 55 sebbene maggiorati di circa euro 1.500 in ragione della complessità della vertenza, avuto riguardo al valore (secondo il “decisum”, da euro 52.001 ad euro 260.000) di pertinenza della causa ed esclusa per questo grado la fase di trattazione ed istruttoria.

 Rovera Giacomo ha in chiosa domandato pure la restituzione di quanto corrisposto quale ristoro delle spese del primo grado.

La Corte si astiene da ogni statuizione in proposito, atteso che l'interessato non ha provveduto a dettagliare l'”an” ed il “quantum” di dette eventuali erogazioni, le quali, qualora effettuate, potranno formare oggetto di autonoma azione recuperatoria.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Torino

Sezione terza civile

definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza 28/29.11.2017 n.ro 1101 del Tribunale Ordinario di Alessandria,

condanna in solido la s.p.a. Gedi News Network, La Rocca Umberto, Simoncelli Silvia, Rossi Emanuele e Ciolina Giovanni, quest'ultimo nei limiti della quinta parte dell'intero, a pagare in favore di Rovera Giacomo la somma di euro 100.000,00 (centomila//00) oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data di pronuncia di questa sentenza;

condanna gli appellati Simoncelli Silvia e La Rocca Umberto a pagare in favore dell'appellante l'importo di euro 10.000,00 (diecimila//00) ciascuno, Rossi Emanuele e Ciolina Giovanni rispettivamente quelli di euro 3.000,00 (tremila//00) e di euro 1.000,00 (mille//00), oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data di pronuncia di questa sentenza;

ordina la pubblicazione del presente dispositivo per una sola volta sul quotidiano Il Secolo XIX nelle dizioni di Genova e di Savona, e sul settimanale diocesano “L'Ancora” di Acqui Terme, nonché l'eliminazione dei riferimenti alla vicenda per cui è causa contenuti nel sito informatico del quotidiano in parola, a cura e spese gli appellati ed entro due mesi dalla comunicazione del deposito di questa sentenza, venendo in caso di inottemperanza facoltizzata la parte appellante a dare corso di sua iniziativa a dette pubblicazioni ed eliminazioni, con rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti dei predetti;



condanna in solido gli appellati a rimborsare all'appellante le spese da quest'ultimo sostenute per ambedue i gradi processuali, liquidate, relativamente al primo, in euro 793,50 per esposti ed euro 15.000,00 per compensi, e, con riferimento al presente, in euro 2.556,00 per esposti ed euro 11.000,00 per compensi, oltre spese generali nell'aliquota del 15%, c.p.a. ed i.v.a. qualora dovuta.

Così deciso il 24 settembre 2019 nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello di Torino.

IL PRESIDENTE
(Ombretta Salvetti)

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Antonio Rapelli)

